

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Gianmaria Frapolli e cofirmatari "Procedure di ricorso al Consiglio di Stato più trasparenti"

del 20 giugno 2016

Il 1° marzo 2014 è entrata in vigore la nuova Legge sulla procedura amministrativa.

Tale normativa ha confermato l'assetto delle vie di ricorso precedentemente noto: la via ricorsuale è affidata di regola in prima istanza al Consiglio di Stato, in seconda battuta al Tribunale cantonale amministrativo.

L'art. 81 cpv. 1 LPAm ha formalizzato in una base legale il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il quale istruisce e prepara le decisioni sui ricorsi (salvo nel campo dei ricorsi contro le schede e i piani del Piano direttore, per i quali è competente il Gran Consiglio).

L'attività del Consiglio di Stato quale prima autorità di ricorso amministrativa non è indifferente. Nel 2015 sono stati presentati 1'761 ricorsi e ne sono stati evasi 1'645, per un totale di 1'262 risoluzioni governative (cfr. allegato statistico al Rendiconto del Consiglio di Stato 2015, pag. 8).

Il ruolo del Governo cantonale come autorità di ricorso non è quindi indifferente. Ciò è dimostrato anche dall'ampiezza del servizio preposto, che vanta oggi una ventina di collaboratori tra capo-servizio, funzionari giuristi e personale amministrativo. Tale attività del Governo si affianca a quella ordinaria di Esecutivo cantonale. A fronte di una tale mole di lavoro sarebbe velleitario credere che le decisioni sui ricorsi siano effettivamente trattate dai singoli Consiglieri di Stato e via sempre una discussione. Assume quindi un ruolo decisivo e influente sulla presa delle decisioni il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

Attualmente chi ricorre al Consiglio di Stato ottiene una risoluzione governativa motivata da cui emerge che la stessa è stata resa "su proposta del Servizio dei ricorsi". L'amministrato, a meno che non vi sia stato un sopralluogo, non ha di regola alcuna possibilità di sapere chi siano i giuristi che hanno preparato il progetto di decisione e che hanno influenzato in modo importante la decisione del Collegio governativo. A parere degli iniziattivisti questa situazione non è più soddisfacente.

E questo per vari motivi. È vero che il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma i motivi di ricusa non si applicano solo ai membri, ma anche *"alle persone a cui spetti [...] preparare una decisione"* (art. 50 LPAm). Le parti coinvolte dalla decisione devono pertanto sapere chi ha preparato la decisione.

Infatti la prassi del Tribunale federale tende nel tempo ad essere severa anche con le autorità amministrative nell'ottica della corretta composizione dell'autorità (*DTF 140 I 326 consid. 5; già sentenza 1P.316/2003 in ZBI 2005, pag. 634*). Sotto questo profilo, una maggiore trasparenza non solo conferisce maggiore legittimità a tutta la procedura, bensì tenderà a gratificare anche il giurista incaricato, il quale svolge il ruolo di lunga mano del Consiglio di Stato e che non è ridotto al ruolo di scriba dietro le quinte. In molti Cantoni questa è già da tempo la prassi.

Inoltre, a titolo di paragone, si ricorda che da sempre nelle procedure di ricorso dinanzi al Gran Consiglio (art. 108 LPAm) il cittadino non solo è a conoscenza della Commissione

competente per l'istruzione del ricorso, bensì è informato del relatore a cui incombe istruire e preparare la decisione. Non vi è quindi nessuna ragione per cui ciò non debba valere anche per il Consiglio di Stato.

Infine, anche le sentenze delle Camere del Tribunale di appello, delle Corti del Tribunale federale e degli altri Tribunali della Confederazione indicano per lo meno il cognome del giurista redattore (vicecancelliere), che ha coadiuvato i giudici.

Alla luce di tutto quanto precede, i sottoscritti iniziativaisti ritengono che sia più che opportuno, trasparente e rispettoso della parità per raffronto a procedure analoghe, che in tutte le procedure di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato vengano indicati i nominativi dei giuristi incaricati della preparazione e della redazione della decisione. Si propone pertanto che il Servizio incaricato dell'istruzione e della preparazione del ricorso, generalmente il Servizio dei ricorsi, comunichi al più tardi con la comunicazione della duplice il nome del giurista incaricato, modificando la LPAm come segue, introducendo un nuovo cpv. 4 all'art. 81, del seguente tenore:

***Il servizio incaricato dell'istruzione del ricorso indica al più tardi con l'intimazione della duplice il nome della persona incaricata della redazione della decisione sul ricorso.***

Gianmaria Frapolli  
Cedraschi - Filippini - Fonio